

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Prof. OTTORINO ASCANI

F O R U M
GIURIDICO
EUROPEO
DELLA NEVE

Prof. OTTORINO ASCANI

Università degli Studi di Milano

Docente di Diritto sportivo comunitario e
rapporti interdisciplinari con il Diritto Costituzionale,
Commerciale, Fiscale e Internazionale
(Insegnamento Jean Monnet)

Specialista **Team Europe** della Commissione europea

L'INCIDENZA DEL DIRITTO SPORTIVO
COMUNITARIO SUGLI
ORDINAMENTI GIURIDICI SPORTIVI DEGLI
STATI MEMBRI

SOMMARIO : 1. Introduzione.-2.Lo sport professionistico e la normativa comunitaria .- 3. Principi elaborati dalla Corte di Giustizia.-3.1 *Diretta applicabilità ed efficacia del diritto comunitario negli Stati membri* .-4 Prevalenza della normativa comunitaria , direttamente applicabile, su quella interna.- 5. Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno.- 6. Contrasto tra norme di diritto comunitario e norme nazionali.- 7. La libera circolazione degli sportivi e la disciplina comunitaria .- 7.1 *Judo. Le norme di selezione a tornei internazionali emanate dalle federazioni sportive non sono in contrasto con il Diritto comunitario.*- 7.2 *Giocatori professionisti di pallacanestro.*- 7.3 *Maestro di sci e violazione della direttiva 92/51/CEE.*- 7.4 *Handball (Palla a mano). Accordo di associazione tra Comunità - Slovacchia . Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di paesi terzi che ogni squadra può schierare nel campionato di una Federazione sportiva.*- 7.5 *Calcio. Accordo di partenariato Comunità-Russia . Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di Stati terzi che possono essere schierati in una squadra in una competizione nazionale.*-8.La Costituzione italiana e i vincoli comunitari .- 9. I principi costituzionali italiani sullo Sport.- 10. Sport e norme comunitarie sulla concorrenza.- 11. Misure dell'Unione europea per i partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006.- 12. Lo Sport nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1.Introduzione

Il mio intervento vuole offrire qualche sintetica riflessione sull'incidenza del diritto sportivo comunitario sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri

Il settore dello sport, per quanto riguarda le attività economiche che esso genera, è come altri settori dell'economia , sottoposto alle regole del Trattato di Roma e successive modifiche.

La libera circolazione degli sportivi è stata esaminata alla luce delle varie sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia . In particolare la sentenza Bosman riguardante il calcio , è in tutta la storia della giurisprudenza comunitaria quella che più ha attirato l'attenzione dei media e suscitato una vera e propria rivoluzione nel “ pianeta sport”.

Va premesso che il diritto comunitario è ancora percepito come una materia esoterica , per specialisti , le cui informazioni sono di difficile accesso.

Quando si affrontano tematiche come queste diventa indispensabile informare con la massima completezza e sinteticità. Partendo dal DNA del corpus normativo del diritto comunitario verranno enucleati i principi che regolano la nascita del Diritto sportivo comunitario , il suo funzionamento , l'evoluzione e i conflitti , nonché quelli elaborati dalla Corte di giustizia .

L'invito del CONI - recentemente ripreso dagli organi di stampa - rivolto alle Federazioni Sportive affinché “ *dalla stagione agonistica 2006/2007 nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale sia garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50% del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale.*” offre lo spunto per fornire la chiave dicotomica per l'interpretazione del diritto comunitario sportivo.

La regolamentazione comunitaria viene da tempo applicata in tutti i settori economici : non esiste operatore economico che non ne abbia dovuto tenere conto. L'*acquis* comunitario deve in particolare essere conosciuto dai legislatori , ma anche dalla pubblica amministrazione che è tenuta ad applicarlo a livello centrale, regionale e locale. Anche i magistrati che devono giudicare su problematiche di natura giuridica e nello stesso tempo di natura economica devono conoscere la normativa per poterla applicare ai casi di specie , tenendo presente l'eventuale interpretazione data dalla Corte di Giustizia. da cui sono nati i principi fondamentali del diritto comunitario.

Ritengo utile ricordare quanto statuito dalla Corte al fine di consentire alla stessa di espletare la sua funzione in conformità al Trattato: è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte (sentenza 16

dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 17). E ancora, la Corte ha affermato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l'interpretazione e sul nesso che egli stabilisce tra le dette norme e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I-4979, punto 16).

Mi preme anche sottolineare come il diritto comunitario abbia implicazioni molto importanti per l'economia nonostante la diversità dei linguaggi. Occorre dunque integrare analisi economica e analisi giuridica.

I diversi approcci ricostruttivi e l'interdisciplinarietà dell'analisi possono garantire la capacità di governare i diversi profili e tecniche valutative e quindi di essere in grado di miscelare saperi economici e giuridici.

L'economista dovrebbe essere a conoscenza del sistema giuridico comunitario entro cui le attività economiche vengono svolte, così come il giurista dovrebbe essere edotto delle conseguenze economiche che l'applicazione della disciplina giuridica produce sull'evoluzione dei mercati e del sistema economico.

Concretamente, dall'analisi economica del diritto, anche comunitario, che pone in primo piano il principio di cooperazione e l'attuazione di un processo di armonizzazione tra l'aspetto giuridico e quello economico, che creano la regolamentazione, potrebbero nascere prospettive di ricerca volte ad aprire nuovi orizzonti non solo per gli studiosi di problematiche comunitarie.

2. Lo sport professionistico e la normativa comunitaria

I Trattati non conferiscono alcuna competenza particolare per il settore dello sport alla Comunità. L'inclusione nel Trattato di Amsterdam (1997) di una dichiarazione sullo sport e di una dichiarazione sulle "caratteristiche specifiche" dello sport nel trattato di Nizza (2000) costituiscono importanti tappe politiche.

Invece la Corte di Giustizia di Lussemburgo, in base ai principi elaborati in sede di interpretazione del diritto comunitario, ha incluso lo sport tra le materie sottoposte alla disciplina comunitaria sempreché l'attività sportiva sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art.2¹ del Trattato.

Se da un lato il Trattato non contiene alcun articolo sullo sport, il diritto comunitario e in particolare la normativa sulla concorrenza e i principi sul mercato interno possono essere applicati. La prima affermazione del carattere economico dell'attività sportiva è contenuta nella sentenza pronunciata il 12.12.1974 (causa C-36/74, Walrave e Koch c/Unione ciclistica internazionale)²

¹ L'art.2 del Trattato di Roma e successive modifiche stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

L'art. 3 stabilisce in particolare che ai fini dell'art.2 che l'azione della Comunità comporta alle condizioni previste dal trattato: un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

L'art.4 prevede che ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

² La Corte di giustizia si è espressa il 12.12.1974 nel procedimento 36-74 su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell'art. 177 (ora 234) del Trattato Cee, dal Tribunale distrettuale di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bruno Nils Olaf Walrave, Longinus Johannes Norbert Koch, e Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Federacion Espanola.

Con una successiva sentenza del 14.7.1976 (causa 13/76, Donà c/ Mantero) la Corte di giustizia statuisce l'incompatibilità con gli artt . 7 e , a seconda dei casi , 48-51 o 59-66 del Trattato, una disciplina o prassi nazionale , anche emanante da un ' Organizzazione sportiva , che riserva ai soli cittadini dello Stato membro in cui tale disciplina o prassi vige , il diritto di partecipare , come professionisti o semiprofessionisti , ad incontri di calcio , salvo che detta disciplina o prassi non precluda ai giocatori stranieri la partecipazione a taluni incontri per motivi non economici , ma inerenti al carattere ed alla fisionomia specifica di detti incontri , e che hanno quindi natura prettamente sportiva . Spetta al giudice nazionale definire la natura dell 'attività sottoposta alla sua valutazione e prendere in considerazione gli artt 7 , 48 e 59 del Trattato , che sono norme imperative, onde determinare la validità o gli effetti d' una disposizione contenuta nel regolamento di un 'organizzazione sportiva.

Ulteriori pronunce (Bosman, Lehtonen , Deliège, Kolpac, Simutenkov) riguardanti in particolare la libera circolazione degli sportivi , hanno confermato e ampliato le impostazioni iniziali.

3. Principi elaborati dalla Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha elaborato vari principi tra i quali due fondamentali : la diretta applicabilità del diritto comunitario negli Stati membri e la prevalenza della norma comunitaria rispetto alla norma nazionale contrastante.

3.1 Diretta applicabilità ed efficacia del diritto comunitario negli Stati membri

La nozione di diretta applicabilità e quella di efficacia diretta vengono utilizzate indifferentemente dal giudice comunitario. Secondo il principio della diretta efficacia, ove una disposizione del Trattato o di un atto comunitario presenti determinate caratteristiche , esso crea diritti ed obblighi a favore dei privati i quali sono legittimati a farli valere davanti alle giurisdizioni nazionali .La nozione di diretta applicabilità³ , sancita espressamente dall'art.249

La richiesta del Tribunale olandese tendeva a stabilire se fosse stata compatibile con il diritto comunitario una norma dell' Union Cycliste Internazionale (UCI) - che disciplinava i campionati mondiali di mezzofondo - secondo cui " l'allenatore deve avere la stessa cittadinanza del corridore ".

Nella sentenza la Corte ha affermato che : a) considerati gli obiettivi della Comunità, l' attività sportiva é disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell' art . 2 del Trattato; b) Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, stabilito dagli artt . 7, 48 e 59 del Trattato, non concerne la composizione di squadre sportive - e in particolare delle rappresentative nazionali - operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; e perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico ; c) Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell' autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi; d) il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purchè questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità; e) l' art . 59, 1) comma, prescrivendo l' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare .

³ Sono direttamente applicabili e come conseguenza direttamente efficaci :

- ▶ I regolamenti comunitari , ai sensi dell'art.249 del Trattato , hanno portata generale sono obbligatorio in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
- ▶ Le direttive dettagliate , indicano le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare e che non lasciano discrezionalità allo Stato membro se non per la scelta della forma giuridica interna (legislativa, regolamentare o amministrativa) da dare alla norma comunitaria L'efficacia diretta delle direttive riguarda i rapporti tra i cittadini e lo Stato (effetto verticale). Con riferimento all'art.3 primo comma lett.a) della direttiva 89/48 la Corte ha dichiarato che si tratta di una disposizione dal contenuto incondizionato e sufficientemente preciso perché i singoli possano farla valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato qualora quest'ultimo abbia omesso di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini prescritti (sentenza 29.4.2004 , causa C-102/2 , Beuttenmuller, Racc.pag.I-5405 , punto 55) . Si vedano anche le sentenze 22 giugno 1989 , causa C-103/88 F.lli Costanzo c/ Comune di Milano (Stadio di San Siro) e da ultimo le sentenza del 14.7.2005 , causa C-141/04 Peros c/ Techniko Epimelitirio Ellados (Ordine degli Ingegneri di Grecia) e causa C-142/04 Maria Aslanidou c/ Ypourgos Ygeias & Pronoias con le quali

del Trattato per i regolamenti , indica invece che l'atto comunitario esplica i suoi effetti in modo automatico negli ordinamenti degli Stati membri senza che sia necessario alcun atto di ricezione nel diritto interno.

La caratteristica della diretta applicabilità comporta una serie di obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Nella fondamentale sentenza causa C-106/77 *Amministrazione delle Finanze c/ Simmenthal* del 9.3.1978 , viene osservato che per applicabilità diretta del diritto comunitario si deve intendere che le sue norme devono esplicare pienamente i loro effetti , in maniera uniforme in tutti gli Stati membri , a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità . Viene altresì sancito che le disposizioni direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano , siano questi gli Stati membri ovvero i singoli , soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario . Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che , aditi nell 'ambito della loro competenza , hanno il compito , in quanto organi di uno Stato membro , di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario. Gli eurogiudici hanno altresì precisato che il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della comunità , o altrimenti incompatibili col diritto comunitario , equivarrebbe infatti a negare , sotto questo aspetto , il carattere reale d ' impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti , in forza del trattato , dagli Stati membri , mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità.

In un insieme di sentenze (la prima del 5 febbraio 2003 , *Van Gend & Loos c/Amministrazione doganale olandese* ⁴ causa 26/62) , la Corte di giustizia ha introdotto il principio dell'effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri , che consente ai cittadini comunitari di invocare direttamente le norme comunitarie violate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali .

Nelle motivazioni della richiamata sentenza veniva statuito che : “ *La Comunità economica europea (ora Comunità europea) costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli stati membri hanno rinunciato, se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli stati membri, ma pure i loro cittadini . Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi . Tali diritti sorgono non soltanto allorché il Trattato espressamente li menziona, ma anche quale contropartita di precisi obblighi che il Trattato impone ai singoli, agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie. Secondo lo spirito e la struttura del trattato, l' articolo 12 (ora 25) del Trattato ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare*

La Corte di giustizia ha ulteriormente sviluppato questa giurisprudenza sull'applicabilità diretta estendendola anche ad altre norme del Trattato quali gli articoli n. 39 (libera circolazione . Sent.4 dicembre 1974 nella causa C-41/74 , *Van Duyn c.Home office*) , n.43 (libertà di stabilimento .Sent

viene statuito che in mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall'art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento deidiplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l'abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico.

- ▶ Le decisioni comunitarie che sono rivolte a determinati soggetti.
- ▶ Trattati istitutivi (alcune disposizioni)
- ▶ Le statuizioni delle sentenze interpretative e in sede contenziosa pronunciate dalla Corte di Giustizia

⁴ L'impresa di trasporti olandese « *Van Gend & Loos* aveva presentato ricorso ad un tribunale dei Paesi Bassi, contro l'amministrazione doganale olandese, che aveva riscosso un dazio maggiorato sull'importazione di un prodotto chimico proveniente dalla Repubblica federale di Germania. L'esito della controversia dipendeva dalla possibilità per il singolo di fare appello all'articolo 12 del trattato CEE (attuale articolo 25) che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre nuovi dazi doganali o di aumentare i dazi già esistenti nel mercato comune.

.4 dicembre 1974 nella causa C-2/74 , *J. Reyners c. Stato belga*) , e l'art. 49 (libera prestazione di servizi. Sent.3 dicembre 1974 nella causa C-33/74 , *Van Binsbergen c. Direzione associazione professionale dell'industria metallurgica*).

Si rileva inoltre l'importanza del riconoscimento dell'applicabilità diretta dell'art.28 (*libera circolazione delle merci* ; art.141 (principio della *parità di retribuzione tra uomini e donne*), art. 12 (*divieto di ogni forma di discriminazione* ; art.81 (*libera concorrenza*) . Nel diritto derivato , l'applicabilità diretta è riferita solo alle direttive e alle decisioni destinate agli Stati membri, dato che i regolamenti e le decisioni rivolte alle persone derivano la loro applicabilità diretta già dai Trattati .

4. Prevalenza della normativa comunitaria , direttamente applicabile, su quella interna

La Corte di giustizia è riuscita ad imporre il principio della preminenza del diritto comunitario. In tal modo essa ha posto il secondo pilastro dell'ordinamento giuridico della Comunità che, insieme all'applicabilità diretta, ha consentito di rafforzare le basi di tale ordinamento.⁵

La normativa comunitaria non solo prevale sulle disposizioni vigenti ma osta altresì all'emanazione successiva di disposizioni nazionali con essa incompatibili

Il primato del diritto comunitario sulla normativa interna è stato sancito inizialmente dalla Corte di giustizia con sentenza del 15 luglio 1964, causa 6/64 , *Costa c/ Enel* nella quale , in particolare , viene stabilito che gli Stati membri avevano rinunciato, se pure in settori limitati , ai loro poteri sovrani aderendo alla Comunità .

Nella sentenza viene affermato che il Trattato CEE , a differenza dei comuni Trattati internazionali, ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell' ordinamento giuridico degli Stati membri all' atto dell' entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare . Istituito una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi . Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini del trattato, hanno per corollario l' impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non è opponibile all' ordinamento stesso . Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità . Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell' ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani. Questi principi sono stati costantemente confermati e in parte sviluppati dalla Corte nella sua giurisprudenza successiva.

Nella sentenza 9.3.1978, causa 106/77, *Amministrazione delle Finanze c.Simmenthal*, la Corte aveva sancito che “ In forza del principio della preminenza del diritto comunitario , le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni qualora siano direttamente applicabili , hanno l'effetto con il diritto interno degli Stati membri non solo di rendere “ ipso iure” inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata

⁵ Il principio della prevalenza del diritto comunitario viene anche sancito nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. L'art.I-6 stabilisce infatti che “ *La Costituzione e il diritto adottati dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.*” Questa disposizione confermerebbe che in caso di conflitto tra la norma comunitaria e quella interna prevale la norma comunitaria e la norma interna non deve essere applicata.

in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche- in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante , con rango superiore rispetto alle norme interne , dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie “

5. Rapporti tra il Diritto comunitario e il Diritto interno degli Stati membri

I rapporti tra il diritto comunitario e il diritto interno sono stati rafforzati dall'obbligo previsto dall'art.10 del Trattato, che illustra molto chiaramente questa relazione, per gli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.

Sull'articolo 10 la Corte di giustizia è più volte intervenuta sotto vari profili.

Nella sentenza causa C-68/88, Commissione c. Grecia , del 21.9.1989 veniva dichiarato che “Qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l' art . 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva . Inoltre le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell' esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali “

Nella sentenza 19.11.91 , cause C-6/90 e C-9/90 , *Francovich c. Italia* è stato affermato che :

“ La piena efficacia delle norme comunitarie sarebbe messa a repentaglio e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe infirmata se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro. La possibilità di risarcimento a carico dello Stato membro è particolarmente indispensabile qualora la piena efficacia delle norme comunitarie sia subordinata alla condizione di un' azione da parte dello Stato e, di conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario. Ne consegue che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.

L' obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il suo fondamento anche nell' art. 5 del Trattato, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario e, quindi, ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario. “

6. Contrasto tra norme di diritto comunitario e norme nazionali

La mancata osservanza di una norma comunitaria direttamente applicabile e quindi efficace all'interno degli ordinamenti nazionali può essere invocata dai singoli davanti ai tribunali nazionali.

Il giudice nazionale , nell'ambito della propria competenza , e tutti gli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa devono applicare la normativa comunitaria disapplicando qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale .

Nella sentenza n.106/77, *Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal* , del 9.3.1978 la Corte di Giustizia ha chiarito che :“Il giudice nazionale , incaricato di applicare nell'ambito della propria

competenza, le disposizioni di diritto comunitario ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale".

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa comunitaria da parte degli organi della Pubblica amministrazione, il principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia con sentenza del 22.6.1989 pronunciandosi sulla causa 103/88, Fratelli Costanzo Spa c/ Comune di Milano (Stadio di San Siro). Si trattava di una licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di modifica di uno stadio in vista delle partite del campionato mondiale di calcio che nel 1990 si sarebbero svolti in Italia. La Corte ha tra l'altro disposto che ove sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni " (vedi punto 31 sentenza) quindi al pari del giudice nazionale, l'amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare l'art. 29, n.5, della direttiva 71/305 del Consiglio e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a questa disposizione " (Vedi punto 33 sentenza)

7. La libera circolazione degli sportivi e la disciplina comunitaria

Il Trattato disciplina la libera circolazione delle persone che agli artt. da 39 a 48 impegna la Comunità ad eliminare qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità (art.12) tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

I principi contenuti nell'art.39 impongono agli Stati membri un obbligo preciso, che non richiede l'emanazione d'alcun ulteriore provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e che non lascia a questi ultimi alcuna discrezionalità nella sua attuazione. Inoltre le norme dello stesso articolo attribuiscono ai singoli diritti soggettivi che essi possono fare valere in giudizio e che i giudici devono tutelare. (Sent. Corte di Giustizia 4.12.1974, causa 41/74, *Van Duyn c. Home office*). Si tratta dunque di una norma dotata di efficacia diretta

Le disposizioni sulla libera circolazione delle persone si applicano non soltanto agli sportivi professionisti ma anche ai dilettanti che, secondo la Commissione, rientrano nel campo di applicazione materiale del Trattato. Infatti la pratica di uno sport dilettantistico costituisce un elemento essenziale per una migliore integrazione in un paese ospitante la Corte ha riconosciuto ai cittadini dell'UE, residenti sul territorio dello Stato membro ospitante, di beneficiare degli stessi diritti in materia di accesso alle attività del tempo libero, ivi comprese le attività sportive, rispetto ai cittadini di tale Stato.

Con particolare riferimento al lavoro sportivo la Corte di giustizia ha definito il proprio orientamento con la sentenza *Bosman*⁶ pronunciata dalla Corte di giustizia il 15.12.1995, nella causa C-415/93, sulle questioni sottoposte – ai sensi dell'art. 177 del Trattato (ora 234) dalla

⁶ La Corte aveva dichiarato che :

1) *L'articolo 48 (ora 39) del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola a una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.*

2) *L'articolo 48 (ora 39) del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.*

3) *L'effetto diretto dell'articolo 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano già state pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.*

Cour d'Appel di Liegi – nella causa ad essa pendente tra *L'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association Asbl e - Bosman*, ed è intervenuta più volte attraverso una giurisprudenza costante.

La Corte ha affermato che le disposizioni sulle indennità di trasferimento dei calciatori e la limitazione del numero dei giocatori comunitari nelle partite tra società calcistiche, sono in contrasto con l'art.48 (ora 39) del Trattato, che impone la libera circolazione dei lavoratori negli Stati membri. Il legislatore italiano si è adeguato alle indicazioni della Corte modificando l'art.16 della legge n.91/81, relativo alla indennità di trasferimento, con D.L.20.9.1996 n.485 convertito dalla legge 18.11.1996 n.586.

Ove il contratto stipulato da un giocatore professionista con la propria società giunga a scadenza e se il giocatore è un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, la società non può impedire al giocatore di stipulare un nuovo contratto con un'altra società calcistica di un altro Stato membro o rendere più difficile l'operazione chiedendo a quest'ultima società il pagamento di un'indennità di trasferimento, formazione o promozione.

Non sono consentite limitazioni, nell'ambito di competizioni fra società calcistiche organizzate da associazioni sportive, riguardanti la nazionalità dei giocatori professionisti che sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Secondo la Commissione, i principi e gli obiettivi riconosciuti nella sentenza *Bosman* - l'equilibrio tra grandi e piccoli club e la promozione della formazione di giovani giocatori - possono anche essere recepiti alla luce delle norme di concorrenza del Trattato.

La sentenza *Bosman* si innesta dunque in altre significative pronunce precedenti (*Walrave e Donà*) e si pone come riferimento per le successive (*Deliège*, *Lehtonen*, *Kolpak*, *Simutenkov*) rese, in materia, dalla stessa Corte.

Mentre le prime due sentenze rappresentano i fondamenti della materia, le ultime costituiscono indubbiamente un nuovo approccio verso lo sport, che ha il merito di collegare l'aspetto economico e finanziario con quello dello svago ed evidenziano anche un crescente interesse per l'attività sportiva all'interno della Comunità.

Alla luce di quanto sopra si deve prendere atto che la sentenza *Bosman* ha consacrato la diretta applicabilità delle norme comunitarie al mondo sportivo, confermata poi nelle sentenze dell'11.4.2000 *Deliège*, che ha esteso la portata dei principi sostenuti nel caso *Bosman* anche agli sportivi dilettanti in presenza di una componente economica costituita ad esempio dalle sponsorizzazioni nonché da quella del 13.4.2000, causa c-191/97, *Lehtonen*, per quanto riguarda il settore della pallacanestro.

Esaminiamo ora alcune significative sentenze relative alla libera circolazione degli sportivi.

7.1 Judo. Le norme di selezione a tornei internazionali emanate dalle federazioni sportive non sono in contrasto con il Diritto comunitario.

Nei procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell'art.177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra la signora **Deliège**, da un lato, e la Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, la Ligue belge de judo ASBL e il presidente di quest'ultima, il signor François Pacquée, dall'altro, in ordine al rifiuto di selezionarla per partecipare al torneo internazionale di judo di Parigi, nella categoria dei pesi inferiori a 52 kg., la Corte ha pronunciato, il 11 aprile 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una norma che imponga ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente

all'organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per se stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).

7.2 Giocatori professionisti di pallacanestro

La Corte di giustizia con sentenza del 13 aprile 2000 si è pronunciata nel procedimento C-176/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente nell'ambito di una controversia tra il signor **Lehtonen** e la Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL da una lato, e la Fédération royale belge des sociétés de basketball ASBL, nonché la Ligue belge - Belgische Liga ASBL dall'altro, in ordine al diritto della Castors Braine di far giocare il signor Lehtonen in occasione di partite della serie maggiore del campionato nazionale belga di pallacanestro.

La Corte ha statuito che l'art. 48 del Trattato CEE (ora art. 39) osta all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una Federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una Federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento .

7.3 Maestro di sci e violazione della direttiva 92/51/CEE

La Corte di giustizia ha pronunciato il 16 maggio 2002 la sentenza relativa alla causa C-142/01, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana , intesa a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (GURI n. 64 del 16 marzo 1991, pag. 3), che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

La Corte ha ricordato che risulta da una costante giurisprudenza, da un lato, che l'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato o dal diritto derivato agli Stati membri non può essere soggetto a condizione di reciprocità (v. sentenza 29 marzo 2001, causa C-163/99, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-2613, punto 22), e, dall'altro, che semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del predetto Trattato (sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, punto 30). Risulta altresì , da una giurisprudenza costante , che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato (sentenza 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11179, punto 16).

Alla luce di quanto sopra, è stata pronunciata la sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :
“ La Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di

maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.”

Successivamente, al fine di adeguarsi alla richiamata sentenza, l'art.12⁷ della legge n.81/1991 è stato sostituito dall'art.17 della legge 1 marzo 2002, n. 39 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54)

7.4 Handball (Palla a mano). Accordo di associazione tra Comunità - Slovacchia . Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di Paesi terzi che ogni squadra può schierare nel campionato di una federazione sportiva.

Nel procedimento C-438/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutscher Handballbund e V e Maros **Kolpak**, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom (GU L 359, pag. 1), la Corte ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 38, n. 1, primo trattino dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica slovacca dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed approvato a nome delle Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom, va interpretato nel senso che esso osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una Federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sulla Spazio economico europeo.

7.5 Calcio . Accordo di partenariato Comunità-Russia . Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di Stati terzi che possono essere schierati in una squadra in una competizione nazionale .

Nel procedimento C-265/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Audiencia Nacional (Spagna), con decisione del 9 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2003, nella procedimento *Igor Simutenkov contro*

⁷ Ora l'art.12 (Maestri di sci stranieri) è così articolato :

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni. 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, la Corte ha pronunciato, il 12 aprile 2005, una sentenza così articolata :

L'art. 23, n. 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom, dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

8. La Costituzione italiana e i vincoli comunitari

L'adesione dell'Italia ai Trattati europei, e i vincoli che ne derivano trova fondamento costituzionale nell'art. 11⁸ della Carta costituzionale, che legittima le limitazioni di sovranità necessarie per dar vita a ordinamenti sovranazionali, quale è quello dell'Unione europea.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale solo con la sentenza Granital n.170 dell'8 giugno 1984, che costituisce un importante punto di riferimento della successiva elaborazione, ha statuito la piena prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno precedente e successivo. Nelle precedenti sentenze (7 marzo 1964 n.14, *Costa/ENEL*, 1973 *Fortini*, 1975 *Industrie chimiche*) ciò non veniva completamente riconosciuto.

Nella sentenza Granital, la Corte Costituzionale afferma che le norme comunitarie suscettibili di applicazione diretta trovano immediata attuazione da parte del giudice nazionale, che deve disapplicare la legge interna con esse contrastante, sia che si tratti di legge anteriore sia che si tratti di legge posteriore al precetto comunitario. Con questa sentenza si è abbandonata la tesi che il conflitto tra regolamento comunitario e legge interna debba dirimersi per il tramite di una sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di quest'ultima, per violazione dell'art. 11 della Costituzione. Vengono così definitivamente accolte le indicazioni provenienti dal giudice comunitario.

La Corte costituzionale, con una sentenza ricognitiva del 18 aprile 1991 n.168, (fa seguito alle sent.n.113/1985; n.64/1990; n.265/1990) nel richiamare tra l'altro la sentenza n.170/1984, ha enunciato il principio fondamentale secondo cui i due ordinamenti, comunitario e statale, sono distinti e al tempo stesso coordinati e le norme del primo vengono, in forza dell'art.11 della Costituzione, a ricevere diretta applicazione in quest'ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L'effetto di tale applicazione non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario. Viene altresì previsto che questo principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (tramite la sua legge di esecuzione) è coerente con l'art.11 della Costituzione che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statale, quale può qualificarsi l'effetto di " non applicazione" della legge nazionale piuttosto che di " disapplicazione "che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell'autonomia dei due ordinamenti.

A differenza di quanto avviene per la pronuncia di incostituzionalità l'effetto della disapplicazione non è la cancellazione della norma incompatibile dall'ordinamento ma la sua non operatività.

Le conclusioni della Corte Costituzionale si sono in sostanza allineate alla sentenza Simmenthal pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-106/77.

A seguito della riforma attuata dall'Italia con l'art.117 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, primo comma del Titolo V della Costituzione, viene stabilito che la potestà legislativa è esercitata dallo

⁸ L'art.11 della Costituzione così recita : "L'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati membri, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (e dagli obblighi internazionali).⁹

Per quanto riguarda i rapporti con l'ordinamento comunitario, questa innovazione non muta sostanzialmente nulla di quanto già derivava dall'applicazione dell'articolo 11, riguardo ai vincoli assunti dallo Stato con l'adesione ai Trattati europei e con le cessioni di sovranità a favore delle istituzioni comunitarie.

9. I principi costituzionali italiani sullo Sport

Prima della legge costituzionale n.3/2001, che ha attuato la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, e della recente approvazione del testo di legge costituzionale (G.U. n.269 del 18 novembre 2005) che entrerà in vigore subito dopo l'eventuale superamento del referendum confermativo, non era prevista alcuna disposizione riferita espressamente allo sport.

Attualmente l'art.117, comma terzo, comprende l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa (leggi e disposizioni di dettaglio di carattere procedurale), salvo che per le determinazioni dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato che la esercita attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali e il CONI.

10. Sport e norme comunitarie sulla concorrenza

L'interdipendenza tra gli aspetti socio/culturali e quelli economici dello sport rende complessa l'applicazione allo sport – come insieme di attività economiche - delle norme sulla concorrenza.

La Commissione ha adottato numerose decisioni al fine di chiarire in che modo debbano essere applicate le norme comunitarie sulla concorrenza allo sport europeo. Tra i temi riguardanti il diritto della concorrenza, sono stati trattati i seguenti:

- il principio di organizzazione dello sport su base territoriale nazionale;
- la creazione di nuove organizzazioni sportive;
- la delocalizzazione delle società;
- il divieto di organizzare competizioni al di fuori di un territorio autorizzato;
- il ruolo regolatore degli organizzatori di eventi sportivi;
- i sistemi di trasferta dei giocatori negli sport di squadra;
- le clausole di nazionalità;
- i criteri di selezione degli atleti;
- gli accordi relativi alla vendita di biglietti per la Coppa del mondo di calcio volti ad evitare abusi di posizione dominante;
- i diritti di radiodiffusione;
- la sponsorizzazione;
- il divieto per le società appartenenti ad un medesimo proprietario di partecipare alle medesime competizioni.

11. Misure dell'Unione europea per i partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

Con il Regolamento (CE) n.2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.12.2005 (GU L 334 del 20.12.2005 pag.1) sono state disposte le misure atte agevolare le procedure per la domanda ed il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006.

⁹ L'inciso tra parentesi è stato abrogato dalla recente approvazione del testo di legge costituzionale (G.U. n.269 del 18 novembre 2005) che entrerà in vigore subito dopo l'eventuale superamento del referendum confermativo.

L'Unione europea ha adottato un regime di deroga analogo a quello previsto per i partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene , regolamento (CE) n.1295/2003 del 15.7.2003 (GU n.L.del 22.7.2003 , al fine di consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica in quanto Paese organizzatore, garantendo al contempo un elevato grado di sicurezza nello spazio Schengen senza frontiere interne.

Come viene riportato nel dodicesimo "considerando" del regolamento n.2046/2005. , l'adozione delle deroga temporanea a talune disposizioni dell'*aquis* di Schengen viene considerata opportuna e appropriata per conseguire l'obiettivo fondamentale di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica. In virtù del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento più volte richiamato si limita a quanto necessario per conseguire lo scopo.

12. Lo Sport nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Il tessuto normativo della Costituzione europea adottato il 18 giugno 2004 dai 25 capi di Stato o di governo dell'UE, che può essere definito una simbiosi di un Trattato e di una Costituzione, è composto da 448 articoli , da 36 protocolli allegati (sono parte integrante della Costituzione) e da 50 dichiarazioni annesse che hanno essenzialmente valenza politica .

Ai sensi dell'art.IV - 447 " *Ratifica ed entrata in vigore* " Il Trattato entra in vigore il 1° novembre 2006 , se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati . Altrimenti , il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

La Costituzione, una volta ratificata da tutti gli Stati, entrerà in vigore a partire dal 2009, per alcuni aspetti, e dal 2014 per altri. Fino a quel momento l'Unione europea continuerà a funzionare come oggi, con i Trattati in vigore.

Se alcuni Paesi non ratificheranno la Costituzione entro il 1° novembre 2006, si apre un capitolo nuovo sul futuro dell'Europa.

La Dichiarazione n.30 (con valenza essenzialmente politica), allegata al Trattato, stabilisce che " *se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del Trattato che adotta una costituzione, i 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto Trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo*".

Il Trattato costituzionale fa dello sport , che figura tra le nuove basi normative, una reale competenza comunitaria.

Un primo riferimento specifico allo sport è contenuto nell'articolo I-17 .L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno , di coordinamento e di completamento . Tra i settori di tali azioni , nella loro finalità europea, figurano istruzione, gioventù , sport e formazione professionale.

Un altro riferimento esplicito è stato ripreso nell'articolo III-282¹⁰ , « Educazione, gioventù e sport »

¹⁰ Questo articolo così dispone :

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

- a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.